

# Assicurazione cose baloise all risks

**Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali**

Edizione 2021

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 6

L'informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e la determinazione dell'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione, le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto d'assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi sono valide in complemento a queste CC le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà presso: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

## 2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) è riportata nelle condizioni contrattuali.

Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

### → Beni mobili

Tutti i beni mobili appartenenti nonché veicoli d'esercizio senza targhe di proprietà del contraente incluso cose prese in leasing o affittate di proprietà di terzi.

### → Veicoli

Veicoli in qualità di merce, veicoli d'esercizio con targhe, veicoli di terzi, nonché singoli componenti e accessori avvitati o tenuti sotto chiave.

### → Valori pecuniari

Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi.

### → Proprietà temporanea di terzi

Cose affidate di proprietà di terzi.

### → Stabile

Prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente.

### → Reddito locativo

Per gli stabili o parti di stabili affittati, la perdita del reddito locativo risultante dall'inutilizzazione di locali danneggiati.

### → Beni immobili fuori degli edifici

I beni immobili fuori degli edifici di proprietà del contraente.

### → Cose particolari e spese

### 3 Informazione sul prodotto

#### → Interruzione d'esercizio

Mancanza di utile lordo attuariale o di fatturato, nonché spese supplementari ulteriori dovute a un'interruzione dell'esercizio dell'azienda.

Cose, spese e proventi sopra descritti possono essere assicurati contro i rischi e i danni seguenti:

#### → All Risks Assicurazione cose

I danni provocati da rischi non menzionati che toccano direttamente e dall'esterno le cose assicurate, in maniera impreveduta e improvvisa, che ne causano la distruzione o la deteriorazione.

#### → Danni tecnici

a macchine, installazioni tecniche, installazioni ETI e apparecchi consecutivi a cause d'esercizio interne e a macchine di lavoro a propulsione autonoma in movimento a seguito di azioni esterne. Il furto semplice è assicurato.

La perdita dei dati da ricondurre a danni tecnici.

È possibile prendere in considerazione richieste di assicurazioni individuali concordando condizioni complementari e supplementari, ad esempio applicare la copertura assicurativa prevista nelle condizioni contrattuali aggiungendo ulteriori rischi, cose, spese e proventi.

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come per esempio la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

### 4. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano durante la validità contrattuale nei luoghi indicati nel contratto d'assicurazione.

Al di fuori delle sedi indicate l'assicurazione è valida solo in caso di accordo specifico.

La garanzia accordata per i danni della natura, terremoti come pure per i disordini interni e il danneggiamento doloso resta limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein anche nel caso che vi è stata convenuta un'assicurazione esterna.

Per i veicoli assicurati è applicabile un'assicurazione al luogo del rischio o in circolazione.

### 5. Inizio e durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione. Nell'assicurazione di danni tecnici vale un accordo in deroga.

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o una durata maggiore, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di un ulteriore anno, se non viene disdetto per iscritto o tramite prova per testo da una delle parti contraenti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

### 6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

→ il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro

→ il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell'avente diritto.

### 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni indicato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

### 8. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione.

Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale.

In caso di violazione colposa degli obblighi summenzionati, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura negare la prestazione. Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

**9. Danno causato per propria colpa**

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

**10. Fine della copertura assicurativa**

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento  <b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente  14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento del premio e della franchigia, per es. in seguito a modifiche tariffarie	prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso	Scadenza dell'anno assicurativo in corso
	Aumento del premio in seguito a un aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto	Ricevimento della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Ricevimento della disdetta
	Aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricevimento della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Particolari motivi di estinzione	Momento dell'estinzione
Durata contrattuale inferiore a 12 mesi	Scadenza del contratto
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante	Data del trasferimento sede
La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)	Data del trasferimento sede

**11. Protezione dei dati**

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

**Informazioni generali sul trattamento dei dati**

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

**Scopi del trattamento dei dati**

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

**Consenso**

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

**Scambio dei dati**

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

#### **Abusi assicurativi**

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su [www.svv.ch/it/his](http://www.svv.ch/it/his).

#### **Diritti in merito ai dati**

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

#### **Durata della conservazione**

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

#### **Ulteriori informazioni**

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: [www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA  
Incaricato della protezione dei dati  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

## **12. Reclami**

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione delle reclamazioni  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea  
Telefono: 00800 24 800 800  
[reclamazioni@baloise.ch](mailto:reclamazioni@baloise.ch)

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva  
Corso Elvezia 7, casella postale 5371  
6901 Lugano  
[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

Nel contratto d'assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in *corsivo* citate nelle definizioni.

## Assicurazione cose

### Copertura assicurativa

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

#### Beni mobili

##### AC1

Tutti i beni di proprietà, in leasing o affittati dal contraente

- beni mobili (*merci e installazioni*)
- *installazioni* edili (per quanto non sono da assicurare con lo *stabile*)
- veicoli d'esercizio senza targhe (p. es. macchine di lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori, biciclette)

Base d'indennità

*Merci* = prezzo di mercato

*Installazioni* = valore a nuovo

#### Veicoli

##### AC2

#### Veicoli in qualità di merce

Veicoli nuovi e d'occasione, compresi veicoli in commissione e in consegna destinati alla vendita.

Base d'indennità = prezzo di mercato

##### AC3

#### Veicoli d'esercizio con targhe

Veicoli d'esercizio in qualità di oggetti d'uso. Macchine di lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori e simili senza targhe sono considerati come *installazioni*.

Base d'indennità = valore attuale

##### AC4

#### Veicoli di terzi

Veicoli di terzi che non sono assicurati o lo sono insufficientemente dal loro proprietario

- che sono affidati in custodia al contraente
- che si trovano nei luoghi d'assicurazione
- che si riforniscono di carburante presso l'assicurato o utilizzano il suo impianto di lavaggio

Base d'indennità = valore attuale

##### AC5

#### Generalità

Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure accessori di autoveicoli avvitati o chiusi sotto chiave.

#### Valori pecuniari

##### AC6

Valori pecuniari di proprietà del contraente compreso valori pecuniari affidati di proprietà di terzi

- denaro contante
- giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte di credito
- carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio
- monete e medaglie
- metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci)
- pietre preziose o perle non incastonate
- biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni
- vignette autostradali

Per il contenuto di cassette d'acciaio, casseforti e locali tesoro la garanzia è data dalla Basilese soltanto se esse sono chiuse a chiave e se le persone responsabili delle chiavi le portano seco, le custodiscono accuratamente a casa loro o le hanno rinchiusi in un mobile di uguale qualità, per le cui chiavi valgono le stesse disposizioni. Queste disposizioni sono applicabili per analogia alla custodia del codice per le serrature a combinazione, per le chiavi elettroniche come per le carte decodificate e simili.

Base d'indennità = spese effettive

#### Proprietà temporanea di terzi

##### AC7

Cose affidate di proprietà di terzi.

Base d'indennità

*Merci* = prezzo di mercato

*Installazioni* = valore a nuovo

#### Stabile

##### AC8

*Stabile*

Base d'indennizzo = valore a nuovo

#### Perdita del reddito locativo

##### AC9

Per gli *stabili* o parti di stabili affittati, la perdita del reddito locativo, incluso affitto, risultante dall'inutilizzazione di locali danneggiati.

Base d'indennità = è determinante il reddito locativo lordo dopo deduzione di spese risparmiate

#### Beni immobili fuori degli edifici

##### AC10

I beni *immobili* fuori degli edifici di proprietà del contraente.

Base d'indennità = valore a nuovo

#### Coperture di differenza di somme e di condizioni

##### AC11

Per *incendio* e *eventi naturali* esiste nei cantoni con un'assicurazione cantonale obbligatoria copertura sussidiaria se la copertura tramite questo contratto va oltre la copertura di quella dell'istituto cantonale.

Questa copertura di differenza è valida in relazione

- alla definizione degli eventi dell'assicurazione *incendio* e danni *della natura*
- alle cose speciali e spese i quali non sono assicurati o sono insufficientemente assicurati e presso l'istituto cantonale d'assicurazione.

---

## Nessuna copertura assicurativa è accordata per

**AC20**

Terra, acqua, aria, terreno, sabbia, ghiaia

**AC21**

Scavi, argini, ponti, canali, tunnels, miniere, impianti di trivellazione, bacini, moli, installazioni offshore, pipelines

**AC22**

Strade/sentieri e le loro segnalazioni, illuminazioni e installazioni di sorveglianza, guardrail

**AC23**

Veicoli d'aria, spaziali e idrici, veicoli terrestri immatricolati (non valida per l'assicurazione di veicoli), locomotive e vagoni, satelliti e altri veicoli spaziali

**AC24**

Animali e microorganismi

**AC25**

Piante all'aperto

**AC26**

Oggetti d'arte, per quanto non si tratti esclusivamente di oggetti aziendali

**AC27**

Per *danni tecnici*: materiali d'uso e strumenti di soccorso aziendali che non risultano elementi costruttivi.

**AC28**

Cose e rischi assicurati altrove, come p. es. cose e rischi che sono o che devono essere assicurati presso un'assicurazione cantonale.

**AC29****Proprietà temporanea di terzi**

- valori pecuniari secondo AC6
- cose prese in leasing o affittate

**AC30****Coperture di differenza di somme e di condizioni**

- Sinistri *incendio* a causa di *disordini interni* e danneggiamenti dolosi come pure danni consecutivi al *terrorismo*
- Cose che sono o devono essere assicurate presso l'istituto cantonale d'assicurazione per le coperture di somme e condizioni
- Per cose che per il rischio elevato o andamento sinistri sono state rifiutate dall'istituto cantonale d'assicurazione
- Un'eventuale franchigia del contratto dell'istituto cantonale d'assicurazione

---

## Cose particolari e spese

**Copertura assicurativa**

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

**CP1****Spese di sgombero e di smaltimento**

Spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, di smaltimento e d'eliminazione.

Base d'indennità = spese effettive

**CP2****Spese di spostamento e di protezione**

Spese consecutive ad un evento assicurato, per lo spostamento, la modifica o la protezione di altre cose, previste per la ricostituzione o nuovi acquisti di altre cose coperte dall'assicurazione (p. es. le spese di spostamento e di protezione sono in particolare delle spese per lo smontaggio o il montaggio di macchine, per le forature, la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l'allargamento di aperture).

La copertura assicurativa è sussidiaria, ossia prende a suo carico le spese che non sono indennizzate da un istituto cantonale d'assicurazione.

Base d'indennità = spese effettive

**CP3****Perdite su debitori**

Le perdite d'incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i giustificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili.

Base d'indennità = Gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettivamente realizzati

Durata di garanzia = 6 mesi

**CP4****Spese di decontaminazione**

Spese per

- l'esame, la decontaminazione e la sostituzione di suolo contaminato (comprese fauna e flora) rispettivamente per l'eliminazione di acqua d'estinzione sul proprio terreno o su di un terreno affittato o appaltato, sul quale si è verificato il sinistro
- il trasporto di terra contaminata o di acqua d'estinzione in un impianto di trattamento come pure le spese di ritorno al luogo del sinistro
- il trasporto di terra contaminata o di acqua d'estinzione nella discarica adeguata più vicina nonché il relativo deposito o la sua eliminazione
- il ripristino dell'area dell'impresa assicurata affittata o appaltata allo stato in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro assicurato

Sono assicurate le spese di decontaminazione qualora

- riguardano una decontaminazione verificatasi in modo dimostrabile in seguito ad un sinistro coperto dall'assicurazione sulla proprietà propria, presa in affitto o appaltata (la copertura è limitata, anche se è convenuta un'assicurazione esterna, su terreni propri, presi in affitto o appaltati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein)
- risultano necessarie a seguito di disposizioni di diritto pubblico emanate nell'arco di un anno dall'avvento del sinistro e che si basano su leggi e ordinanze che si trovavano in vigore prima che sopraggiungesse il sinistro assicurato
- non sono indennizzate da un altro contratto assicurativo.

Se a seguito di un sinistro assicurato si verifica un aumento della contaminazione del suolo già esistente e vi è obbligo di risarcimento, saranno rimborsate unicamente le spese che superano l'importo necessario per l'eliminazione della contaminazione preesistente, e questo indipendentemente da se e quando tale importo sarebbe stato impiegato senza il danno.

Base d'indennità = spese effettive

#### CP5

##### Effetti

Effetti del personale, di pazienti, visitatori, ospiti alloggiati come pure scolari e insegnanti. Biciclette sono compresi nell'assicurazione.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

#### CP6

##### Spese di scoprimento e ricerca della perdita (stabili)

Spese per la ricerca, lo scoprimento e la riparazione di condutture di liquidi e gas difettose nonché le spese per la nuova muratura o ricopertura delle condutture riparate, anche all'esterno dello stabile, a condizione che queste servano esclusivamente allo stabile assicurato.

Base d'indennità = spese effettive

#### CP7

##### Danneggiamento dello stabile (stabili)

In seguito a un furto con scasso, rapina o di un tentativo, agli stabili comprese le installazioni edili assicurate nel contratto d'assicurazione.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

#### CP8

##### Spese di spegnimento

Oneri dei pompieri e altre spese di spegnimento, che sono state prese dallo stipulante o che gli sono state imposte.

Base d'indennità = spese effettive

#### CP9

##### Fluttuazione del prezzo di mercato per merci

Va a carico dello stipulante la differenza tra il prezzo effettivo di riacquisto per le merci e il prezzo di mercato per queste merci il giorno del sinistro.

Questa copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il giorno di lavoro che segue il giorno del sinistro e nel quale il riacquisto è possibile.

Base d'indennità = spese supplementari effettive

#### CP10

##### Rincarico postsinistro

Per installazioni la differenza tra il valore di sostituzione al giorno del sinistro e quella al giorno di sostituzione.

Per stabili l'aumento dei costi di costruzione nel periodo tra la sopravvenienza del sinistro e la realizzazione conformemente alle condizioni di ricostruzione. L'aumento viene calcolato in base all'indice di costruzione valevole.

Base d'indennità = La responsabilità è limitata a due anni. In tutti i casi vengono rimborsate soltanto le spese effettive

#### CP11

##### Misure d'emergenza

Spese per vetrate, porte e serrature d'emergenza.

Base d'indennità = spese effettive

#### CP12

##### Disposizioni di diritto pubblico

Spese supplementari derivanti da disposizioni di diritto pubblico.

Sono considerate tali, le spese per il ripristino delle cose assicurate, che sono state colpite dal danno, per quanto siano state provocate dalle disposizioni e che sorpassino quelle che il ripristino avrebbe richiesto normalmente.

Qualora il ripristino delle cose assicurate, colpite dal danno, causa disposizioni di diritto pubblico, può avvenire solo in altro luogo, le spese supplementari vengono risarcite soltanto nella misura in cui si sarebbero anche verificate ripristinando le cose assicurate al vecchio luogo del rischio.

Le spese supplementari vengono risarcite soltanto se le cose assicurate colpite dal danno vengono ristabilite e il loro uso rimane quello di prima.

In deroga alle condizioni contrattuali, che sono alla base del contratto, bisogna inoltre tener conto delle limitazioni di ripristino derivanti da disposizioni di diritto pubblico, per quanto riguarda il calcolo del valore dei resti delle cose assicurate, colpite dal danno. L'indennità è tuttavia limitata all'importo che sarebbe risultato qualora le cose assicurate, colpite dal danno, fossero state completamente distrutte.

La copertura particolare vale soltanto quando le relative disposizioni di diritto pubblico, siano state emanate dopo il verificarsi del danno in base a leggi o ordinanze entrate in vigore già prima che il danno si sia verificato.

Se il valore d'assicurazione è il valore attuale, l'indennità secondo questa condizione speciale viene versata soltanto nella proporzione esistente tra il valore attuale ed il valore a nuovo (calcolata per le cose colpite dal danno).

Base d'indennità = spese effettive

#### CP13

##### Spese per la prova del sinistro e spese di esperti

Spese di esperti scelti in comune o da parte della Basilese per stabilire la prova di un sinistro coperto.

Base d'indennità = spese effettive



**CP14****Spese di cambiamento delle serrature**

Spese per la modifica o per il rimpiazzo di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature ai luoghi d'assicurazione come quelle delle cassette bancarie o caselle postali prese in affitto dal contraente.

Base d'indennità = spese effettive

**CP15****Migliorie tecniche**

Spese per il rimpiazzo rispettivamente la riparazione d'installazione distrutta con un'installazione di un livello tecnico equivalente corrispondente agli ultimi standard di livello d'equipaggiamento, anche se le capacità associate sono migliori. La condizione in compenso è che lo scopo d'utilizzo iniziale sia rispettato e che la riparazione o il rimpiazzo con una cosa dello stesso genere e qualità non sia possibile in ragione dei progressi tecnologici.

Questa disposizione non è applicabile per *danni tecnici*.

L'indennizzo è limitato al valore assicurativo della cosa distrutta.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

**CP16****Piantagioni circostanti**

Spese per la ricostituzione degli spazi verdi (incluso l'humus) al loro stato precedente.

Base d'indennità = spese effettive

**CP17****Spese supplementari per la sostituzione del contenuto**

Spese per la sostituzione delle cose assicurate, come per esempio  
→ spese di viaggio e altre spese dei propri collaboratori o di terzi  
→ rimborso per lavori di valutazione o di verifica.

Base d'indennità = spese effettive, che vengono effettuate entro 5 anni dall'insorgenza del sinistro

**CP18****Spese di ricostituzione (senza dati elettronici e programmi)**

Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri contabili, atti, registri, microfilm, nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati fabbricati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e specifica di certi prodotti o per la verifica di essi.

Base d'indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall'insorgenza del sinistro

**CP19****Spese di ricostituzione dati elettronici e programmi**

Spese per il recupero di dati e programmi su supporti di dati nel loro stato immediatamente prima del sinistro. Ciò comprende il ripristino meccanico dei dati di supporti di dati di sicurezza, al massimo il reinserimento manuale dei dati da documenti originali o da programmi originali e la nuova installazione di programmi o, in caso di perdita assicurata, i costi per il riacquisto.

Base d'indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall'insorgenza del sinistro

---

Nessuna copertura assicurativa è accordata per

**CP20****Spese di sgombero e di smaltimento**

Spese d'evacuazione d'aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.

**CP21****Spese di spostamento e di protezione**

Spese per

- la decontaminazione di cose assicurate
- la decontaminazione della terra e dell'acqua
- l'eliminazione, il deposito o la sostituzione di terra o d'acqua contaminata

**CP22****Effetti**

Valori pecuniari secondo AC6.

**CP23****Spese di ricerca di fuoriuscita e di scoperta (stabili)**

Spese per scoprire le installazioni avariate e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili che hanno chiesto una riparazione.

**CP24****Spese di spegnimento incendio**

Spese per le prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dal servizio pubblico sulla base di disposizioni legali.

**CP25****Disposizioni di diritto pubblico**

Spese supplementari derivanti da disposizioni di diritto pubblico, che riguardano le cose assicurate che non sono state colpite dal danno.

**CP26****Piantagioni circostanti**

- impianti di imprese commerciali
- impianti comunali, cantonali ed enti di diritto pubblico
- impianti sportivi
- danni alle piante dovuti al gelo, alla grandine e alla pressione della neve

**CP27****Spese supplementari per la sostituzione del contenuto**

Spese per libri commerciali, documenti, liste, microfilm come pure per altri supporti di dati, d'immagine e di suoni di qualsiasi genere.

**CP28****Spese di ricostituzione (senza dati elettronici e programmi)**

Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se non esistono degli originali o delle copie.

**CP29****Spese di ricostituzione dati elettronici e programmi**

- costi per il riacquisto o l'aggiornamento di licenze e di programmi, che non possono più essere utilizzati a causa del sistema (p es. perché l'hardware/i sistemi operativi vengono modificati o sostituiti)

- costi per ripristinare i dati e i programmi persi (p. es. perché non esistono né originali né copie dei documenti)
- costi che eccedono quelli della ricostituzione (p. es. un valore intrinseco dei dati)
- le modifiche o le perdite di dati e programmi dovute a una perdita di capacità di memorizzazione e di lettura dei supporti di dati (invecchiamento/usura)

---

## Assicurazione esterna

---

### Copertura assicurativa

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

#### AE1

Cose e spese assicurate al di fuori dei luoghi di rischio in tutto il mondo.

Per *danni trasporto* è concessa copertura assicurativa per *incendio/eventi naturali, furto con scasso, rapina e danni d'acqua*.

---

### Nessuna copertura assicurativa è accordata per

#### AE10

Valori pecuniari secondo AC6

---

## Assicurazione di previdenza

---

### Copertura assicurativa

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

#### AP1

Nuovi acquisti, aumenti di valore, aumenti di cifra d'affari o utile lordo d'assicurazione come pure nuove società e succursali che sono state acquisite o fondate dopo l'entrata in vigore del contratto sempre che il genere dell'attività sia lo stesso come quello assicurato tramite questo contratto.

L'assicurazione di previdenza è valevole nel contesto di questo contratto, fino alla somma d'indenizzo stipulata per l'assicurazione di previdenza. Per le assicurazioni al primo rischio, l'indennità sarà limitata alla somma d'assicurazione concordata.

Una eventuale sottoassicurazione non sarà calcolata, sempre che sia dovuta a delle cose/valori supplementari che sono coperte da questa assicurazione di previdenza.

Lo stipulante d'assicurazione dichiara ogni anno alla Basilese con un termine di 6 mesi dopo la scadenza dell'anno assicurativo (data di riferimento)

- nuovi acquisti e aumenti di valore
- la cifra d'affari o l'utile lordo d'assicurazione dell'anno assicurativo decorso

- nuove società e succursali come pure i valori d'assicurazione. I valori corrispondono alle somme valevoli il giorno della data di riferimento.

Il contratto viene adattato a ricezione della dichiarazione.

---

### Nessuna copertura assicurativa è accordata per

#### AP10

- le cose e attività che sono situate al di fuori della Svizzera e al Principato del Liechtenstein
- copertura *terrorismo* secondo EA8
- se questa dichiarazione non viene effettuata, l'assicurazione di previdenza per le cose e le attività e succursali che non sono state annunciate conformemente alle condizioni è annullata alla scadenza del termine di dichiarazione

---

## Interruzione d'esercizio

---

### Copertura assicurativa

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

### Eventi assicurati

#### IE1

### Interruzione d'esercizio

Danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio dello stipulante in seguito ad un danno materiale.

Il danno deve verificarsi nei luoghi assicurati e deve toccare beni mobili, a *stabili*, altri esercizi o a cose appartenenti allo stipulante che si trovano fuori dal luogo d'esercizio o veicoli appartenenti allo stipulante da un avvenimento assicurato in virtù delle condizioni contrattuali che formano la base del contratto.

La copertura è data anche quando il danno d'interruzione è aggravato da disposizioni di diritto pubblico, soltanto nella misura in cui le disposizioni corrispondenti di diritto pubblico vengono pubblicate unicamente dopo il sopraggiungere di un sinistro, questo in virtù della legge o di disposizioni già in vigore prima dell'avvenimento del sinistro. Qualora il ripristino dell'attività d'esercizio, causa disposizioni di diritto pubblico, può avvenire solo in altro luogo, la Basilese risarcisce soltanto nella misura in cui si sarebbero anche verificate ripristinando le installazioni al vecchio luogo del rischio.

### Ricavi e spese assicurati

#### IE2

### Utile lordo d'assicurazione

- utile lordo d'assicurazione. Quest'ultimo corrisponde alla cifra d'affari, deduzione fatta delle spese variabili.
  - > Quale cifra d'affari vale il ricavo che risulta dalla vendita delle *merci* e dei beni prodotti nonché dalle prestazioni fornite. Gli aumenti di stocks dei prodotti finiti e semifabbricati sono da addizionare, le diminuzioni di quest'ultimi sono da dedurre. Gli stocks iniziali e finali sono da valutare secondo i medesimi criteri e prima di dedurre le riserve latenti.

- > Come spese variabili valgono le spese per *merci* ed energia nonché le spese per prestazioni fornite da terzi che dipendono dalla produzione o dalla cifra d'affari.

L'utile lordo assicurativo viene determinato secondo il formulario allegato al contratto assicurativo.

- spese variabili, se non possono essere ridotte nella stessa proporzione come la cifra d'affari.

#### IE3

#### Cifra d'affari

Cifra d'affari, cioè ricavo che risulta dalla vendita delle *merci* e dei beni prodotti nonché dalle prestazioni fornite, senza l'imposta sul valore aggiunto a carico del cliente.

#### IE4

#### Spese supplementari

Spese supplementari che sono necessarie per il mantenimento dell'esercizio durante il periodo d'interruzione.

Si tratta di

- spese per la limitazione del danno, cioè quelle sopportate dallo stipulante nell'adempimento dei suoi obblighi di limitare il danno secondo cifra S2
- spese speciali fino a concorrenza del 10% della somma d'assicurazione (se non è stato convenuto un'indennizzo più elevato). Sono considerate spese speciali anche le spese che non si ripercuotono durante la durata della garanzia o soltanto dopo la fine di quest'ultima. Sono anche considerate come tali le penali comprovate contrattualmente e debitamente motivate, derivanti dalla mancata, risp. esecuzione di ordinazioni a causa dell'interruzione.

#### IE5

#### Danni di ripercussione

Danni d'interruzione dovuti a danni materiali secondo cifra IE1 in aziende di terzi in tutto il mondo. La garanzia inizia con l'avverarsi del sinistro assicurato nell'impresa di terzi.

### Nessuna copertura assicurativa è accordata per

#### IE10

#### Interruzione d'esercizio e danni di ripercussione

- perdita del ricavo e spese speciali dovuti a danni corporali, come pure a circostanze che non presentano alcun legame di causalità con il danno materiale
- ampliamenti delle installazioni o a innovazioni apportate all'azienda dopo il sinistro
- ad una mancanza di capitale in seguito al danno materiale o all'interruzione
- disposizioni di diritto pubblico che riguardano cose di utilità all'esercizio che non sono state colpite da alcun danno materiale in seguito ad un evento assicurato

#### IE11

#### Spese supplementari

- spese che tramite queste condizioni contrattuali possono essere incluse nell'assicurazione cose
- prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso
- spese per provare il danno

#### IE12

#### Danni di ripercussione in seguito a

- danni all'estero (tranne nel Principato del Liechtenstein) causati da
  - > *eventi naturali*
  - > *disordini interni* e danneggiamento doloso
  - > *terremoto*
- danni materiali a ponti, canalizzazioni, strade, sentieri, gallerie
- *danni tecnici*
- *terrorismo*
- *danni trasporto*

## Estensione d'assicurazione

### Copertura assicurativa

#### EA1

Sono assicurati i danni dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita delle cose assicurate causa di un'evento improvviso ed imprevisto. Sono considerati eventi improvvisi o imprevisti danni per i quali le imprese assicurate o le persone con un incarico di direzione o osservazione dei lavori non potevano prevedere in tempo o non avrebbero potuto prevedere malgrado l'applicazione della dovuta attenzione.

Per i danni della *natura* tutti i sinistri che sopraggiungono entro 72 ore dalla medesima causa sono considerati come un solo sinistro. Sono assicurati se l'evento sopraggiunge durante la durata del contratto.

### Soltanto su convenzione particolare sono assicurati

#### EA2

*Danni tecnici*. La copertura assicurativa è accordata anche in caso di *furto semplice*.

#### EA3

*Data Plus*

#### EA4

Assicurazione di costruzione e montaggio

#### EA5

*Danni trasporto*. La copertura assicurativa è accordata ugualmente senza convenzione particolare nel quadro dell'assicurazione esterna.

#### EA6

Danni dovuti a *terremoto*

#### EA7

I danni di ogni genere indipendentemente dall'esistenza di cause concomitanti, che sono dovuti direttamente o indirettamente al *terrorismo*.

È data copertura assicurativa anche senza convenzione supplementare

- per quanto la somma d'assicurazione per beni mobili, veicoli e beni immobili fuori degli edifici non superano il totale di CHF

10 mio. Quest'ultimo è valido, anche se non sono assicurati i beni mobili, veicoli e beni immobili fuori degli edifici quando il loro valore di rimpiazzo totale non supera CHF 10 mio  
 → *stabili*, quale somma d'assicurazione non supera i CHF 10 mio  
 → reddito locativo in relazione agli *stabili* secondo quanto descritto dal punto precedente.

Se è stato convenuto un'adattamento automatico della somma d'assicurazione è determinante la somma convenuta al momento della conclusione del contratto.

**EA8**

L'interruzione d'esercizio dovuta ad un rischio secondo EA2–EA7

Se sono assicurati i *danni tecnici* è ugualmente coperta l'interruzione d'esercizio originati da cause per le quali il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manuttrice sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto.

---

**Nessuna copertura assicurativa è accordata per**
**EA10**

Rischi internet ossia

→ danni a dati o software, in particolare ogni cambiamento pregiudizievole di dati, software o programmi di computer in seguito a cancellazione o alterazione della struttura originale, (p. es. attraverso virus informatici, hacker, errori di programmatori)  
 → danni dovuti alla limitazione del funzionamento o dall'utilizzo di dati, software o programmi di computer

Se sono la conseguenza diretta di un sinistro materiale assicurato tramite questo contratto, questi sinistri sono tuttavia coperti.

**EA11**

Danni a causa di radiazioni radioattive o reazioni nucleari o contaminazione radioattiva, controllata o non, direttamente o indirettamente, dentro o al di fuori dell'impresa o causati o maggiorati tramite un danno assicurato.

**EA12**

Danni dovuti ad acqua di laghi artificiali e altri impianti idrici (indipendentemente dalla loro causa).

**EA13**

Danni dovuti a eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e delle misure che ne conseguono.

**EA14**

Danni all'estero dovuti a (all'eccezione del Principato del Liechtenstein)

→ *eventi naturali*

→ *disordini interni* e danneggiamento doloso

**EA15**

Danni dovuti a *furto semplice*. Non vale per *danni tecnici*.

**EA16**

*Danni tecnici* a veicoli a motore (ciclomotori, automobili, minibus, camioncini e camions come pure rimorchi).

**EA17**

Danni dovuti a urto, ribaltamento, caduta o sprofondamento a  
 → veicoli a motore in movimento (ciclomotori, automobili, minibus, camioncini e camions come pure rimorchi)  
 → macchinari semimoventi in movimento. Non vale per *danni tecnici*

**EA18**

*Danni tecnici* per i quali un produttore, venditore o noleggiatore, ditta di riparazioni o di manutenzione è responsabile in base una convenzione contrattuale o per legge (non vale per spese di ricostituzione di dati elettronici e programmi).

**EA19**

Danni dovuti ad appropriazione indebita, defraudazione, truffa, ricatto, direzione aziendale infedele, perdita, dislocazione, perdita non dimostrabile, scomparse misteriose, ammanco d'inventario.

**EA20**

Danni dovuti a disposizioni di organi statali o militari, in particolare espropriazione, sequestro o confisca.

**EA21**

Danni causati da inquinamento, contaminazione, contagio, mescolamento.

**EA22**

Danni causati da deterioramento, degrado, insetti di tutti tipi, infestazione di funghi, umidità, siccità, sbalzi di temperatura, evaporazione, perdita di peso, scolorimento, cambiamento di gusto e cambio della struttura e dell'aspetto.

**EA23**

Danni a cose o parti di esse

→ che sono oggetto di un processo di lavorazione

→ le quali vengono riparate, revisionate o effettuati lavori di manutenzione. Non vale per *danni tecnici*

→ ai quali vengono effettuati lavori di test, prove o esperimenti

→ i quali fanno oggetto di lavori di costruzione, di trasformazione o di montaggio

per quanto i danni siano causati direttamente da un processo di lavorazione come elencato qui sopra.

**EA24**

Danni dovuti a rigature, scheggiature e schizzi.

**EA25**

Danni a cose all'aperto o in *stabili* aperti, da sabbia, polvere e influenze atmosferiche.

**EA26**

I danni d'esercizio e di rivalutazione, per i quali il verificarsi doveva essere considerato assai probabile, come danni di costruzioni del genio civile, costruzioni di gallerie come pure danni in seguito all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.

**EA27**

Danni a scorte dovuti a interruzione o un funzionamento insufficiente dei sistemi di condizionamento dell'aria, di refrigerazione o di riscaldamento.

EA28

Danni a cose risp. a parti di esse, che sono riconducibili a

- ruggine, corrosione, erosione, ossidazione
- influssi inevitabili delle condizioni di normale esercizio
- errori di pianificazione, di difetti di materiale o di costruzione a stabili o parti di stabili
- crepe, affondamento, cedimento, piazzamento, contrazione e dilatazione di stabili o parti di stabili
- omissione di misure di protezione
- invecchiamento, logoramento, abrasione
- mancanza di revisione o manutenzione; utilizzazione eccessiva.

Non vale per *danni tecnici*

I danni conseguenti a altre cose assicurate sono coperti salvo riserva di ulteriori esclusioni tramite questo contratto.

## Generalità

### Inizio e durata dell'assicurazione

G1

L'assicurazione decorre dalla data che è indicata nel contratto d'assicurazione.

Per *danni tecnici* decorre dalla data indicata nel contratto d'assicurazione, tuttavia al più presto

- per cose consegnate e pronte per l'esercizio: con l'accettazione esente da difetti al luogo d'assicurazione
- per cose consegnate ma non pronte per l'esercizio e che vengono messe in funzione al luogo di assicurazione: dopo un controllo funzionale con esito positivo per l'esercizio e dopo consegna formale effettuata

Le cose che erano già state montate e che erano pronte al funzionamento, restano assicurate al luogo d'assicurazione (area aziendale) anche se devono essere smontate, rimontate, ingrandite, riparate, stoccate o spostate.

Il contratto è stipulato per la durata indicata nel contratto d'assicurazione. Alla data di scadenza esso si rinnova tacitamente di 12 mesi se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti contrattuali non riceve una disdetta per iscritto o tramite prova per testo.

Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a 12 mesi, esso si estingue alla data convenuta.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.

### Disdetta in caso di sinistro

G2

Dopo ogni sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione presso la Basilese, il contratto può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento

G3

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente

### Cifra d'affari o utile lordo d'assicurazione provvisorio

G4

Se la cifra d'affari o l'utile lordo d'assicurazione sono stati fissati provvisoriamente il contraente è obbligato a dichiarare al più tardi 6 mesi dopo la scadenza dell'anno commerciale indicato in polizza la cifra d'affari rispettivamente l'utile lordo d'assicurazione realizzato durante l'esercizio precedente. Il premio sarà adattato retroattivamente. Se tale comunicazione non è fatta, sarà considerata come dichiarata la somma provvisoria indicata in polizza, la quale viene considerata per il calcolo di un eventuale sottoassicurazione.

### Obblighi

G5

Il contraente è tenuto ad usare tutta la diligenza e ad intraprendere le necessarie misure idonee, in base alle circostanze, per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

G6

Per l'installazione elettronica dei dati lo stipulante deve prendere le misure di sicurezza necessarie, affinché dopo un danno si possano ricostruire immediatamente i dati e i programmi necessari per un'ulteriore elaborazione. Queste misure consistono particolarmente nel conservare copie di dati e di programmi in modo tale che non possano essere distrutti, danneggiati o che scompaiano contemporaneamente con gli originali

- creazione e dislocazione periodica, almeno settimanale, di copie di sicurezza (backup) dei dati rilevanti per l'attività in base al principio di generazione utilizzo di un supporto di dati esterno separato per ogni generazione, per garantire di poter ricorrere alla generazione precedente in caso di guasto di una generazione nuova
- custodia delle copie di sicurezza e degli originali di programmi in modo che si possa escludere il danno contemporaneo ai dati e ai programmi in caso di sinistro:
  - > che siano protetti contro l'accesso di persone non autorizzate
  - > che siano dislocati in *stabile* diversi o in una sezione antincendio diversa
- verifica e verbalizzazione periodica (almeno semestrale) della possibilità di riprodurre e utilizzare nuovamente i dati protetti.

G7

Per gli impianti di condutture d'acqua il contraente deve

- mantenere in efficienza le condutture d'acqua, le *installazioni* e gli apparecchi che vi sono collegati

→ far pulire le installazioni idrauliche ingorgate e prendere le misure atte a impedire il congelamento.

Fintanto che i luoghi sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le *installazioni* e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che lo stipulante non mantenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l'impianto di riscaldamento.

### Adattamento del contratto

**G8**

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

In caso di modifiche della legislazione o della giurisprudenza, la Basilese può modificare le relative disposizioni contrattuali. Lo stesso vale se un'autorità competente lo ordina (per esempio, limite di compensazione per i eventi naturali).

**G9**

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, può disdire la parte di contratto interessata o il contratto completo. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

### Adattamento automatico della somma d'assicurazione e dei premi (stabili)

**G10**

Su convenzione particolare la somma d'assicurazione degli *stabili* viene adattata a ogni scadenza del premio, in base all'evoluzione dell'indice dei costi di costruzione del cantone interessato. Di conseguenza anche il premio sarà adattato. In questo caso non esiste nessun diritto di disdetta.

### Obbligo di notifica

**G11**

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto tramite dichiarazione scritta o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

→ è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio

→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

### Aggravamento e diminuzione del rischio

**G12**

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

**G13**

Nel caso di un aggravamento essenziale del rischio, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

**G14**

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.

Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

### Luogo di notifica/contratti collettivi

**G15**

Tutte le notifiche e comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.

Se la Basilese è incaricata della gestione di un contratto assicurativo alla quale partecipano diverse compagnie (polizza collettiva) i pagamenti di premio, le notifiche e comunicazioni a lei indirizzate valgono per tutte le compagnie. Le dichiarazioni delle compagnie partecipanti allo stipulante o all'avente diritto vengono fatte tramite la Basilese, compagnia gerente. In caso di contratti d'assicurazione collettivi, ogni compagnia risponde soltanto per la sua parte (nessuna solidarietà del debitore).

### Tasse

**G16**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse) (regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)).

**G17**

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida.

## Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

G18

La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.

## Controversie giuridiche

G19

In caso di controversie giuridiche il contraente può citare in giudizio la Basilese al suo luogo di domicilio in Svizzera (o Principato del Liechtenstein), alla sede della Basilese o – purché sia in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein – al luogo dove si trovano le cose assicurate.

## Forma scritta e prova per testo

G20

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma “tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un’altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale o fax).

## In caso di sinistro

### Misure d’urgenza

S1

#### Informazione

In caso di sinistro la Basilese deve essere informata immediatamente al numero 00800 24 800 800. In caso di mancato funzionamento dall’estero +41 58 285 28 28.

In caso di furto, danneggiamenti dolosi e *disordini interni* è inoltre necessario

- avvisare immediatamente la polizia, proporre un’inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- prendere nel modo migliore e secondo le istruzioni della polizia o della Basilese, tutte le misure atte a scoprire il colpevole ed a recuperare le cose rubate
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo.

S2

#### Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire.

Al verificarsi di un sinistro causato da un’interruzione d’esercizio lo stipulante deve provvedere a limitare il danno durante la durata della garanzia. La Basilese si riserva il diritto di esigere durante questo periodo l’applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure prese.

S3

#### Divieto di modifiche

- Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l’accertamento della causa del sinistro o la stima del danno.
- Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell’interesse pubblico.

## Determinazione e trattazione del sinistro

S4

#### Obbligo d’informazione

- Dare alla Basilese ogni informazione in merito alla causa, all’importanza e alle circostanze particolari del danno e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo.
- Sono da fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all’indennità e dell’entità dell’obbligo di risarcimento, su richiesta anche per iscritto o prova per testo.
- Su richiesta è da presentare alla Basilese una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa con l’indicazione del valore.

In caso di un sinistro interruzione d’esercizio lo stipulante deve inoltre

- avvisare la Basilese della ripresa totale dell’attività dell’azienda se ciò avviene durante la durata della garanzia.
- stabilire, a richiesta della Basilese, all’inizio e alla fine dell’interruzione d’esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio. Resta convenuto che la Basilese o il suo perito si riserva il diritto di collaborare alla compilazione dell’inventario.
- su richiesta della Basilese mettere a disposizione, i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, le altre pezze giustificative e gli altri dati relativi all’esercizio precedente la conclusione del contratto, a quello dell’anno in corso e ai tre esercizi precedenti, come pure i contratti d’assicurazione cose e i conteggi relativi all’indennità risultante da questi contratti.

S5

#### Obbligo della prova

- L’entità del danno deve essere provata con ricevute e pezze giustificative.
- La somma d’assicurazione non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
- Per *danni tecnici* le parti colpite dal danno devono essere tenute e messe a disposizione della Basilese su richiesta.

S6

#### Accertamento del danno

Il danno viene accertato o dalle parti stesse, da un comune perito o tramite una procedura peritale.

Per principio, il danno dell'interruzione d'esercizio viene stabilito allo spirare della durata della garanzia. Se le parti sono d'accordo, esso può essere valutato prima.

In caso di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Basilese.

La Basilese non è obbligata a prendere possesso di cose tratte in salvo o danneggiate.

L'avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un certo importo per un eventuale minore valore, l'indennità che gli è stata versata per le cose ricuperate o metterle a disposizione alla Basilese.

La Basilese può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da artigiani da essa incaricati o versare l'indennità in contanti.

S7

### Procedura peritale

Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale. Le parti designano, ognuna un perito e questi nominano a loro volta un arbitro prima dell'inizio dell'accertamento del danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro rispettivamente l'ammontare dell'indennità dopo un sinistro dovuto ad un'interruzione dell'esercizio aziendale. Se i valori di stima divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. I valori di stima a cui giungono i periti vincolano le parti, se non viene provato che si differenziano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che sostiene la differenza deve portarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

S8

### Pignoramento

Di fronte ai creditori pignoratizi, i quali hanno notificato per iscritto o prova per testo il loro diritto di pegno alla Basilese e non sono coperti per le loro pretese dal patrimonio del debitore, la Basilese risponde sino a concorrenza dell'indennità, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.

Questa disposizione non è applicabile, se il creditore pignoratizio è lui stesso l'avente diritto o se egli ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

---

## Base per il calcolo dell'indennità

### Beni mobili, veicoli, proprietà temporanea di terzi, beni immobili fuori degli edifici nonché cose speciali

S9

#### Prezzo di mercato

Prezzo immediatamente prima del sinistro per *merci* di stessa qualità ed entità, deduzione fatta per il valore dei resti della merce danneggiata.

Per la *merce* acquistata il prezzo di mercato equivale al prezzo d'acquisto inclusi i costi per il trasporto, dogana, camionaggio, scarico, magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e registrazioni. Sconti e ribassi vengono dedotti.

Per la *merce* di produzione propria il prezzo di mercato equivale al prezzo di vendita, cioè significa costi di produzione della *merce* ag-

giunti le spese d'amministrazione e di distribuzione come pure il guadagno; vengono dedotti sconti, ribassi e altri rimborsi.

S10

#### Valore a nuovo

L'importo che richiede l'acquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo immediatamente prima del sinistro inclusi i costi per il trasporto, dogana, come pure il montaggio e la messa in esercizio. Deduzione fatta per il valore dei resti delle cose danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

S11

#### Valore attuale

Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

S12

#### Cose danneggiate

Le spese di riparazione, al massimo però il valore di un nuovo acquisto, in caso d'assicurazione al valore attuale al massimo il valore attuale. Per *merci*, i costi di riparazione, al massimo il prezzo di mercato.

### Valori pecuniari

S13

Base d'indennità = spese effettive

Per cartevalori e i titoli, la spesa di procedura d'ammortamento come pure l'eventuale perdita d'interesse e di dividendo. Se la procedura d'ammortamento non porta all'annullamento, la Basilese indennizza il danno per le cartevalori e i titoli non ammortizzati. La Basilese ha il diritto di risarcire le cartevalori in natura.

### Stabili

S14

#### Valore a nuovo

La ricostruzione al valore locale di costruzione entro 24 mesi nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo. Se le autorità competenti non rilasciano il permesso di ricostruzione nel medesimo luogo, essa può avvenire nello stesso comune o confinante. La ricostruzione deve avvenire nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo. Un valore personale d'affezione può essere preso in considerazione soltanto se è stato espressamente convenuto. Per i resti di stabili ancora utilizzabili non verrà risarcito nessun indennizzo.

In caso di danno parziale, l'indennità è limitata alle spese effettive di riparazione, al massimo il valore a nuovo.

S15

#### Valore attuale

Valore a nuovo con deduzione fatta per la diminuzione del valore edilizio verificatasi dopo la costruzione. I resti esistenti vengono calcolati nella stessa maniera. Per i resti di stabili ancora utilizzabili non verrà risarcito nessun indennizzo.

In caso di danno parziale, l'indennità è limitata alle spese effettive di riparazione, al massimo il valore attuale.



S16

**Valore venale/valore di demolizione**

Se lo *stabile* non viene ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, l'indennità non può superare il valore venale. Ciò vale anche per il caso che la ricostruzione non è effettuata dallo stipulante, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello *stabile*. Per oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione.

**Reddito locativo**

S17

La perdita di proventi dall'inutilizzazione dei locali danneggiati durante il periodo di garanzia convenuta.

**Interruzione d'esercizio**

S18

**Utile lordo assicurativo**

La differenza tra l'utile lordo d'assicurazione effettivamente realizzato nel corso della durata della garanzia e quello che si sarebbe potuto presumibilmente ottenere se non vi fosse stata interruzione, deduzione fatta delle spese risparmiate e comprese nell'utile lordo d'assicurazione.

Spese variabili nella misura in cui queste spese non possono essere ridotte nella stessa proporzione come la cifra d'affari, vengono prese in considerazione nel calcolo effettivo dell'utile lordo d'assicurazione.

S19

**Cifra d'affari**

Differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella che si sarebbe potuto presumibilmente ottenere se non vi fosse stata interruzione, dedotta la differenza tra le spese presumibili e quelle effettivamente sopportate.

S20

**Spese supplementari**

Spese effettive. Spese per le misure di limitazione del danno, che si ripercuotono oltre la durata di garanzia dell'interruzione, saranno, per quanto la copertura per le spese particolari è esaurita, spartite secondo l'utile che ne traggono tra lo stipulante e la Basilese.

S21

**Circostanze particolari**

- se il danno materiale avviene in un servizio ausiliario di manutenzione o in un laboratorio di ricerche o di sviluppo, la Basilese risarcisce
  - > le spese improduttive ciò significa le le spese fatturate a questo servizio e alle quali non corrisponde alcuna attività durante l'interruzione, ma al massimo durante la durata della garanzia
  - > le spese supplementari S20.
- circostanze che avrebbero influenzato l'utile lordo d'assicurazione durante la durata della garanzia anche se l'esercizio non fosse stato interrotto, vengono considerate.
- se dopo il sinistro l'esercizio non è ripreso, la Basilese rimborsa solamente le spese permanenti effettive, nella misura in cui esse sarebbero state coperte dall'utile lordo d'assicurazione senza l'interruzione. In questo caso, e nei limiti della durata della garanzia, si terrà conto della durata probabile dell'interruzione. Per macchi-

ne e installazioni tecniche che non vengono rimesse in funzione nella copertura *danni tecnici* saranno rimborsate solamente le spese supplementari effettivamente sostenute, tenendo conto della durata approssimativa dell'interruzione.

S22

**Azioni reciproche**

Per la valutazione del danno si terrà conto nell'ambito delle ditte assicurate nel contratto d'assicurazione delle cifre che riguardano la ditta colpita direttamente dal sinistro, come pure di quelle delle ditte colpite indirettamente. Se una perdita sull'utile lordo d'assicurazione e/o la cifra d'affari può essere compensata totalmente o parzialmente con un provento supplementare o con una riduzione delle spese in un'altra ditta assicurata, ne verrà tenuto conto nella valutazione del danno.

S23

**Indennità complessiva**

L'indennità complessiva (incl. spese per la limitazione del danno e spese speciali) è limitata dalla somma d'assicurazione.

**Danni tecnici**

S24

**Spese di riparazione**

Rimborso al massimo al valore attuale

- spese per il ripristino dell'oggetto nello stato immediatamente prima del sinistro incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio
- Se la riparazione è effettuata dallo stipulante o da personale dell'azienda, la Basilese rimborsa le spese reali
- sopracosti per le ore supplementari in caso di lavori di riparazione e i supplementi per le spedizioni mediante invii veloci.

Un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto, (p. es. in seguito all'aumento del valore attuale, a dei risparmi realizzati sulle spese di revisione, manutenzione o di pezzi di ricambio, al prolungamento della durata tecnica). Durante i 5 anni a partire dalla loro prima messa in servizio di un oggetto non sarà effettuata nessuna deduzione.

Un eventuale deprezzamento risultante dalla riparazione non sarà indennizzato.

Nessun deprezzo (ammortizzazione) viene dedotto dai costi della mano d'opera.

S25

**Danno totale**

Se l'importo di ripristino è superiore al valore attuale, un ripristino è impossibile o un oggetto rubato dopo una perdita assicurata entro 4 settimane non viene ritrovato, così si tratta di un danno totale.

Vengono rimborsati

- nei 5 anni a partire dalla loro prima messa in funzione, il valore a nuovo
- oltre 5 anni dalla loro prima messa in funzione, il valore attuale, in caso di danno totale più il 20% della somma d'assicurazione della cosa assicurata danneggiata, comunque al massimo fino alla somma d'assicurazione (valore attuale maggiorato).

Se la cosa non viene ripristinata o sostituita o se i pezzi di ricambio fabbricati in serie non sono più disponibili per la cosa danneggiata, l'indennità sarà limitata in caso di danno totale al valore attuale e in caso di danno parziale al costo stimato della riparazione.

Non viene pagata alcuna indennità al valore a nuovo/valore attuale maggiorato in caso di danni a avvolgimenti, mandrini a motore e funi metalliche di gru.

S26

#### Valore a nuovo

Spese per il nuovo acquisto imminente prima del sinistro, incluse spese di trasporto, dogana come pure il montaggio e la messa in funzione, vengono detratti i valori dei resti degli oggetti danneggiati. Resti disponibili verranno indenizzati al valore a nuovo. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

Per *installazioni ETI* vale: il prezzo attuale di un apparecchio della medesima classe d'equipaggiamento e prestazione (bassa, media o alta gamma). Esempio: per un apparecchio appartenente al momento del suo acquisto alla classe d'equipaggiamento/prestazione media di un fabbricante, il prezzo determinante al momento del suo rimpiazzo è quello del nuovo modello del quale l'equipaggiamento e le prestazioni lo situano nella stessa gamma dei prodotti del fabbricante.

S27

#### Valore attuale

Per valore attuale si intende il valore a nuovo dedotto un deprezzamento (ammortamento) equivalente della durata tecnica di una cosa e tenendo conto del genere d'impiego della stessa.

Il deprezzamento (ammortamento) è

- per *installazioni ETI*: 1% per ogni mese iniziato, a partire dalla prima messa in esercizio
- per avvolgimenti di oggetti elettrici (trascorsi due anni dall'ultimo riavvolgimento) 5% all'anno, per l'impiego nel settore edile/nell'industria della pietra 10% all'anno
- funi metalliche di gru: 20% all'anno.

Il deprezzamento (ammortamento) massimo è del 70% (non vale per le funi metalliche).

#### Spese per la limitazione del danno

S28

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indenizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese.

Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indenizzate.

---

#### Riduzione dell'indennità

#### Sottoassicurazione

S29

Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

La sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola prestazione menzionata nel contratto assicurativo risp. per ogni *stabile* separatamente.

Nell'assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, senza riguardo ad un'eventuale sottoassicurazione.

S30

Se l'utile lordo d'assicurazione o la cifra d'affari dichiarata nel contratto è inferiore a quello realizzato, il danno sarà risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella costatata. È determinante l'anno d'esercizio dichiarato nel contratto.

S31

Per sinistri fino 10% della somma d'assicurazione, al massimo CHF 20'000, si rinuncia a verificare la presenza di una sottoassicurazione. Questo non si applica per l'assicurazione dei danni in seguito a *eventi naturali* secondo l'ordinanza sulla sorveglianza (art. 171segg. OS).

#### Violazione degli obblighi

S32

In caso di violazione colposa della legge o del contratto o obblighi contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ridotto nella misura in cui il verificarsi, l'estensione o la dimostrabilità del danno è l'estensione o la verificabilità del danno sono influenzati.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell'ambito della liquidazione del sinistro, l'obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza.

Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

#### Limitazioni delle prestazioni per danni naturali

S33

Secondo l'art. 176 dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) l'indenizzo può essere ridotto (limite d'indenizzo per singolo avente diritto CHF 25 milioni, per evento globale CHF 1 miliardo), per quanto l'indenizzo per danni a beni mobili e stabili non viene sommato.

I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento.

---

## Definizioni

Nel quadro delle presenti condizioni i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta

#### Acque

Danni causati da

- fuoriuscita d'acqua e di liquidi da
  - > condutture di liquidi che servono soltanto allo *stabile* assicurato, come pure le *installazioni* e apparecchi che vi sono collegati
  - > impianti di riscaldamento e di produzione di calore, serbatoi per gasolio combustibile o installazioni frigorifere
- improvvisa e accidentale fuoriuscita d'acqua e di liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, condizionatori d'aria mobili e umidificatori

- infiltrazione d'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all'interno dello *stabile*, da canali di scarico esterni, dalle grondaie, attraverso il tetto, attraverso delle finestre, porte o lucernari chiusi
- reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, d'acqua del sottosuolo e falde idriche di versante (acqua sotterranea) all'interno dello *stabile*.

### Danni tecnici

#### Danni d'esercizio interni

Danni in seguito ad un errore d'utilizzo, difetti di costruzione e di materiale o errori di fabbricazione, sovraccarico, sovravelocità, pressione eccessiva, depressione, implosione, mancanza d'acqua refrigerante o d'alimentazione, lubrificazione inadeguata o insufficiente, disfunzione d'impianti di misura e di sicurezza, cedimenti di terra o terreno, sovraccorrente, e variazioni di tensione di corrente elettrica, corto circuito, assorbimento o penetrazione di corpi estranei. Incluso anche parti elettroniche non più funzionanti, senza che un danno può essere provato.

#### Azioni di forza esterna a macchine di lavoro a propulsione autonoma in movimento

Danni causati da una collisione accidentale, urto, caduta, capovolgimento, sprofondamento.

### Danni trasporto

Danni a cose durante il trasporto con veicoli via terra, acqua o aria e le soste connesse.

### Data Plus

Spese per la ricostituzione dei dati e dei programmi elettronici causati da alterazione o perdita, senza danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei supporti di dati.

### Disordini interni

Violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e le contromisure prese.

### Eventi naturali

Piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia *stabili* nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, soscendimenti.

### Furto con scasso

Furto commesso da persone che

- s'introducono con la forza in uno *stabile* o in uno dei suoi locali
- scassinano un contenitore all'interno di uno *stabile*
- scassinano una baracca o un container
- scassinano una autovettura.

E parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici se il ladro se l'è procurati mediante furto con scasso o *rapina*.

In occasione di uno scasso o tentativo di scasso sono assicurati i danneggiamenti allo *stabile*.

### Furto semplice

Tutti gli eventi furto, quali non possono essere constatati tramite tracce e testimoni o date le circostanze dove non esista coerente prova di *furto con scasso* o *rapina*.

### Incendio

Incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta ed atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali e loro parti.

### Installazioni

Per esempio

- macchine compreso le loro fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice
- strumenti e attrezzature da lavoro
- pezzi di ricambio
- mobili d'esercizio e di deposito
- mobili d'ufficio e apparecchi tecniche di comunicazione
- *installazioni ETI* ed altri apparecchi
- costruzioni mobili
- installazioni edili purché non siano o debbano essere assicurate con lo *stabile*

Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l'assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l'assicurazione incendio stabili» della Basilese.

### Installazioni ETI

Hardware per computer di qualsiasi genere, utilizzato per il trattamento dei dati nel settore commerciale, amministrativo, logistico come pure tecnico e scientifico, inclusi i supporti di dati, sistemi d'esercizio e infrastrutture ETI nello stabile (rete aziendale incl. cablaggio, aria condizionata nei locale dei server, UPS, protezione contro le sovratensioni e protezione contro i fulmini).

Non sono considerati come installazioni ETI

- sistemi di comandi delle macchine/ e per la registrazione di dati di processo e/o dati di esercizio (p. es. strumenti di misura o sensori per temperatura, pressione, livello del liquido o portata)
- merce commerciale
- cose prese da terzi per essere lavorate, riparate, mantenute, trattate, stoccate, trasportate
- cose che vengono affittate a terzi o vengono cedute a scopo d'uso
- piccoli apparecchi mobili con uno schermo inferiore a 7" (=17,78 cm) di diagonale.

### Merci

- merci di propria fabbricazione (merci in corso di fabbricazione e prodotti finiti)
- merci acquistate (materie prime, prodotti semifabbricati e finiti)
- prodotti naturali dopo la loro produzione resp. raccolta
- materiale d'esercizio come coloranti, prodotti chimici, prodotti d'ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale d'imballaggio e d'ufficio
- materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei dati

### Rapina

Furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro lo stipulante, i suoi dipendenti e i membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica con lui, come pure persone che al momento dell'azione si trovano nei luoghi menzionati in polizza furto durante incapacità di opporre resistenza a seguito di incidente, svenimento o decesso.

### Rischi elementari e speciali

- a costruzioni facilmente trasportabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracche e baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali), compreso il loro contenuto
- a rimorchi abitabili (roulottes), abitazioni mobili, natanti ed aerei, compresi gli accessori
- ai veicoli a motore trovantisi quale deposito di merci all'aperto o sotto tettoia
- a ferrovia, tram, ferrovia a cremagliera, funicolare, fune teleferica, sciovie, imprese di filobus
- linee aeree elettriche e pali (esclusa la rete locale)
- a cose che si trovano sui cantieri di costruzione (è considerato cantiere di costruzione tutto il terreno sul quale si trovano dei valori reali che sono in rapporto con un'opera, anche prima dell'inizio dei lavori e dopo il compimento degli stessi. Questa clausola non è valida per i veicoli a motore secondo cifra AC3)
- a serre, vetrate e piante di letti caldi come pure a tunnel percorribili in plastica o in pellicola

### Rottura vetri

Danni per rottura di

- vetrate della mobilia
- vetri di veicoli (del parabrezza, dei vetri laterali e vetro posteriore incluso vetro del tetto apribile)
- vetrate dello *stabile* (incluse installazioni sanitarie)
- vetrate dei beni immobili fuori degli edifici.

### Stabile

Ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente

incluso

le *installazioni* edili che, pur non essendo parte integrate del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo che non possano essere separate senza notevole perdita del loro valore o senza provocare danno importante all'edificio.

Per la delimitazione tra *installazioni* e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l'assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l'assicurazione incendio stabili» della Basilese.

### Terremoto

Danni in seguito a

- terremoto = Scosse della terra ferma (crosta terrestre), le quali hanno la loro causa naturale in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio, il Servizio Sismologico Svizzero decide se si tratta d'un evento d'ordine tettonico
- eruzione vulcaniche = L'eruzione e l'emissione di magma accompagnate da nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o colo di lava.

### Terrorismo

È considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali. Non sono considerati come terrorismo i *disordini interni*. Come tali valgono le violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e che sono in relazione ai saccheggiamenti correlati.

### Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)